

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 13/01/2021 n. 24

Settore IV
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo
4.2.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. 152/2006, ART. 208 - DITTA TECNOCOPERTURE SRL - SEDE LEGALE: VIA SANT'ANTONIO 10, OSIMO (AN) - SEDE OPERATIVA: VIA PANGRAZI 4A, OSIMO. PROVVEDIMENTO N. 5/2021 - MODIFICA NON SOSTANZIALE CONSISTENTE NELLA VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 34/2017 PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL DEPOSITO (D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATO DAL DIRIGENTE

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie per i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province:
 - o le funzioni relative all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla gestione degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211 del D.Lgs. 152/2006;
 - o le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per i suddetti impianti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208, 211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;
- la D.D. n. 546 del 27/11/2015, con la quale sono stati approvati gli schemi di domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle comunicazioni di cui agli artt. 214 e 216 del citato decreto, nonché gli elenchi della documentazione da allegare;
- la D.D. n. 750 del 18/7/2018, con la quale sono stati approvati gli schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento rifiuti di cui alla DGR 515/2012;
- l'autorizzazione n. 34/2017, emessa con D.D. 669 del 15/6/2017, relativa alla gestione dell'impianto per il deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi contenenti amianto



Provincia
di Ancona

- ubicato in Via PANGRAZI 4A nel comune di OSIMO, da parte della ditta TECNOCOPERTURE di Principi Fabio e C. SAS, con scadenza al 2/7/2027,
- la domanda pervenuta il 23/12/2020, prot. 45200 del 23/12/2020, con la quale la ditta in oggetto ha chiesto il subentro nella suddetta autorizzazione in seguito di conferimento di ramo d'azienda;
 - la nota n. 565 del 8/1/2021, con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e al Comune di OSIMO, ove è sito l'impianto, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, chiedendone la pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi;
 - la Pec pervenuta il 12/1/2021, prot. 1202 pari data, con la quale la ditta ha ripresentato la domanda rettificata con la corretta indicazione del legale rappresentante;
 - la garanzia finanziaria rappresentata da polizza fideiussoria di importo pari a € 32.000 e validità fino al 11/7/2024;

PRESO ATTO che:

- con D.D. 187 del 20/4/2007 è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale per il progetto relativo all'attività in oggetto;
- l'Area Governo del Territorio, con istruttoria prot. 30190 del 14/6/2017 ha già valutato positivamente la compatibilità dell'attività in oggetto con i criteri di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti previsti dal capitolo 12 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;

RITENUTO:

- che la presente modifica sia di carattere non sostanziale, sia con riferimento all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, che del capitolo 12 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
- di accogliere la domanda;
- di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'*Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo* del IV Settore, nonché delegata dal Dirigente ad interim del IV Settore per parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività;

DATO ATTO inoltre che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: *“Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale”*;
- il *“Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell’Ente”*, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 85 del 28.05.2019;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31/10/2018 con il quale è stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l’incarico dirigenziale *ad interim* del Settore IV a decorrere dall’01/11/2018 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi *ad interim*, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;
- la Determinazione del Dirigente del I Settore e ad interim del IV Settore n. 410 del 28/04/2020 con la quale si conferisce al Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni l’incarico di titolare di posizione organizzativa dell’Area *“Tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo”* del Settore IV dell’Ente fino al 31.12.2021 con delega di funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività e comunque come precisato nella citata Determina;

DETERMINA

- I.** Di concedere il subentro, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 208, da parte della ditta TECNOCOPERTURE SRL, P. IVA 02869510426, con sede legale in Via Sant’Antonio 10, OSIMO (AN), alla ditta TECNOCOPERTURE di Principi Fabio e C. SAS, con medesima sede legale, nella titolarità dell’autorizzazione n. 34/2017, emessa con D.D. 669 del 15/6/2017, relativa alla gestione dell’impianto per il deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi contenenti amianto ubicato in Via PANGRAZI 4A, OSIMO.
- II.** Di ritenere valido quant’altro previsto dall’autorizzazione n. 34/2017.
- III.** Di prescrivere alla ditta di inviare entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la garanzia finanziaria prevista dalla DGR 515/2012, oppure di volturare a proprio nome la garanzia finanziaria in premessa, inviandone il relativo atto in originale entro lo stesso termine.
- IV.** Di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi.
- V.** Di fare salvi gli eventuali diritti di terzi.
- VI.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VII.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a responsabile il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’*Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo* del IV Settore, nonché delegata dal Dirigente ad interim del IV Settore per parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività;
- VIII.** Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla



Provincia
di Ancona

sua notifica.

- IX.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 delle Misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, Sezione III PTPCT 2020/2022.

Ancona, 13/01/2021

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE

ROTONI MARIA CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 09.02.02
Fascicolo 2018/99

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 15/06/2017 n. 669

Settore IV
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo
4.2.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006, ART. 208 - DITTA TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO E C. SAS - SEDE LEGALE: VIA S. ANTONIO 10, OSIMO (AN) - SEDE OPERATIVA: VIA PANGRAZI 4A, OSIMO. AUTORIZZAZIONE N. 34/2017 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE N. 66/2007 DEL 28/6/2007 PER IL DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie per i procedimenti autorizzativi e di controllo relativi a operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs. 152/2006;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 e succ. mod. che ha approvato le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208, 211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 03/4/2006 n 152 e successive modifiche e integrazioni;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con DACR 128 del 14/4/2015;
- la D.D. n. 545 del 27/11/2015, con la quale sono stati approvati gli schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento rifiuti di cui alla DGR 515/2012;
- la D.D. n. 546 del 27/11/2015, con la quale sono stati approvati gli schemi di domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle comunicazioni di cui agli artt. 214 e 216 del citato decreto, nonché gli elenchi della documentazione da allegare;

VISTA la D.D. 187 del 20/4/2007, con la quale è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale per il progetto relativo all'attività di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi contenenti amianto ubicato in Via Pangrazi 4A nel comune di OSIMO;

VISTA l'autorizzazione n. 66/2007 del 28/6/2007 e successive modifiche n. 88/2007 del 27/8/2007 e n. 26/2015 del 26/5/2015, con la quale la ditta TECNOCOPERTURE di

Principi Fabio e C. SAS è stata autorizzata alla gestione della suddetta attività fino al 2/07/2017;

VISTA la garanzia finanziaria rappresentata da polizza fideiussoria di importo pari a € 32.000 e validità fino al 22/8/2017, più ulteriori 2 anni, come previsto dalla DGR 515/2012;

VISTA la domanda presentata dalla ditta il 9/03/2017, prot. 19809 del 15/03/2017, con la quale la stessa ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in oggetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 20134 del 20/3/2017, con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e al Comune di OSIMO, ove è sito l'impianto, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, chiedendone la pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi;

VISTO il documento istruttorio dell'Area Governo del Territorio prot. 30190 del 14/6/2017, dal quale risulta che l'attività in oggetto è compatibile con i criteri di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti previsti dal capitolo 12 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;

PRESO ATTO che non risultano agli atti elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

RITENUTO di procedere al rinnovo dell'autorizzazione;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

VISTA la D.D. 280 del 6/3/2017, con la quale è stato affidato all'arch. Sergio Bugatti l'incarico di Alta Professionalità e di titolare dell'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo del Settore IV e sono state delegate alcune funzioni dirigenziali, quali l'adozione di provvedimenti di autorizzazione;

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- I.** di rinnovare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, fino al 2/07/2027, l'autorizzazione n. 66/2007 del 28/6/2007, emessa con D.D. 620 del 2/7/2007 e successive modifiche, con la quale la ditta TECNOCOPERTURE di Principi Fabio e C. SAS (P. IVA: 01281880425), con sede legale in Via S. ANTONIO 10, OSIMO (AN) e sede operativa in Via PANGRAZI 4A – OSIMO (AN), esercita l'attività di deposito preliminare (D15) dei seguenti rifiuti speciali pericolosi:

CER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:D15)	Quantità Max Stoccabile(tonn)
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)	
170600	materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	
170605 *	materiali da costruzione contenenti amianto	50 -

- II.** La ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) l'attività deve essere conforme al progetto approvato ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., allegato al presente atto, e deve essere svolta nel rispetto delle previsioni del Piano Regionale Gestione Rifiuti 2015 e delle normative ambientali, in particolare del

- D.Lgs. 152/2006; devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia di urbanistica, tutela della salute dell'uomo, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzioni incendi ed etichettature, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose;
- b) il quantitativo massimo di rifiuti in giacenza è di 50 tonnellate;
 - c) l'area di stoccaggio dei rifiuti contenenti amianto è quella illustrata nell'elaborato grafico "Lay-out di stabilimento del 02/04/2015", trasmessa con pec del 9/4/2015, prot. 52644 del 16/4/2015;
 - d) le lastre piane o ondulate di cemento amianto che vengono portate in deposito devono essere incapsulate, cioè ricoperte da prodotti impregnanti che formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto;
 - e) il trasporto deve avvenire preferibilmente in container chiuso;
 - f) le lastre devono essere accatastate e pallettizzate in modo da consentire un'agevole movimentazione con i mezzi di sollevamento;
 - g) i rifiuti devono essere imballati con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali;
 - h) tutti i materiali devono pervenire in doppio contenitore, imballando separatamente i materiali taglienti;
 - i) se viene trattato materiale friabile, i sacchi vanno riempiti per non più di due terzi in modo che non ecceda i 30 Kg di peso;
 - j) deve essere limitata l'altezza dei rifiuti in deposito al fine di garantire l'integrità degli involucri protettivi e del materiale imballato;
 - k) la movimentazione dei rifiuti stoccati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale;
 - l) è vietato effettuare miscele di rifiuti non autorizzate ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06;
 - m) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere idonei in relazione alle caratteristiche dei rifiuti a cui sono destinati;
 - n) la ditta dovrà aggiornare tempestivamente la documentazione attestante la disponibilità dell'area in caso di sopravvenuta scadenza o modifica della stessa;
 - o) i piazzali e le zone di manovra dove avvengono le operazioni di ricezione/movimentazione dei rifiuti devono essere mantenuti costantemente puliti;
 - p) allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio la natura, lo stato chimico fisico, l'origine e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente segnati con etichette o targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;
 - q) la ditta deve adeguare entro 30 giorni la garanzia finanziaria con validità fino alla data di scadenza del presente atto maggiorata di 2 anni o in alternativa a 7 anni, in entrambi i casi con invio del rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di mancato rinnovo nei termini previsti la presente autorizzazione deve intendersi automaticamente decaduta ai sensi dell'art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/2006. La garanzia finanziaria deve essere stipulata secondo i criteri e gli schemi approvati rispettivamente con Delibera di Giunta Regionale n. 515 del 16/04/2012 e s.m.i. e con Determinazione Dirigenziale 545 del 27/11/2015;
 - a) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto;
 - b) la ditta deve inviare entro 90 giorni a questa Provincia e all'Arpam Servizio Rifiuti di Ancona il piano di ripristino ambientale, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area; tale piano deve prevedere almeno:
 - a. le modalità di messa in sicurezza e ripristino del sito

- b. un'indagine preliminare atta a verificare l'assenza di contaminazioni, sia relativa al suolo che alle acque
- c. nel piano devono essere indicati, almeno:
 - i. una relazione indicante l'ubicazione dei punti di campionamento e la descrizione della strategia per selezionarne l'ubicazione,
 - ii. la descrizione delle attività di campo (procedura di campionamento, le misure di campo, modalità di identificazione, conservazione e trasporto campioni) e di laboratorio (metodiche analitiche utilizzate)
 - iii. la selezione delle sostanze inquinanti in relazione al ciclo produttivo e dei dati storici del sito
 - iv. adeguata documentazione grafica
- c) Entro 2 mesi dalla cessazione dell'attività la Ditta dovrà presentare un piano di ripristino aggiornato sulla base delle attività svolte nel periodo di esercizio dell'impianto, delle eventuali differenti posizioni di deposito dei rifiuti che si sono modificate nel corso dell'attività, delle differenti tipologie di rifiuti trattati e, conseguentemente, delle differenti sostanze in essi presenti;
- d) Entro 6 mesi dalla cessazione dell'attività la ditta dovrà porre in essere le opere ed azioni previste nel "Piano di messa in sicurezza, chiusura e ripristino ambientale", parte integrante del progetto approvato, eventualmente aggiornato ai sensi della lett. t).

- III.** Di prescrivere alla ditta di comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto e delle attività di recupero di rifiuti, e preventivamente ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; la ditta è altresì tenuta a comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/5/1965, n. 575, dal D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito dalla L. 12/10/1982 n. 726, e dalle leggi 13/9/1982, n. 646 e 23/12/1982, n. 936.
- IV.** Di far presente che l'inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelli del Titolo VI - Capo I del D.lgs. 152/2006.
- V.** Di fare salvi gli eventuali diritti di terzi.
- VI.** Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- VII.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile l'arch. Sergio Bugatti.

Ancona, 15/06/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL
DIRIGENTE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)